

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Veda, onorevole Mancini, io credo che noi possiamo intenderci anche qui, se non m'illudo. La legge comunale e provinciale dice che i Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistano a violarla. Questo dice la legge comunale e provinciale.

L'articolo 3 nostro dice che i Consigli camerali possono essere sciolti con decreto reale su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale. Ora io prendo l'impegno che nel fare il regolamento questo accertamento delle irregolarità dovrà risultare dal richiamo all'osservanza di obblighi imposti, ai quali le Camere di commercio non si siano attenute.

Rispetto alla mancanza della indicazione del Consiglio di Stato, quantunque non ci sia neppure nella legge comunale e provinciale...

GIOVANELLI EDOARDO. C'è nella legge ultima.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Non c'è. Anzi ricordo che il Giolitti disse: « Il Consiglio di Stato io lo sentirò sempre, ma possono esservi dei casi in cui sia urgente lo scioglimento del Consiglio comunale e non si possa attendere il parere del Consiglio di Stato ».

Ora io dichiaro qui che di regola sarà sentito il Consiglio di Stato, tranne in quei casi straordinari che possono avverarsi anche nel dominio delle Camere di commercio. Confido che l'onorevole Mancini si dichiarerà pago di queste dichiarazioni. Se la Commissione della Camera si convocasse per esaminare questo punto, non gli darebbe di più di quanto gli do io adesso.

PRESIDENTE. Onorevole Camillo Mancini, insiste?

MANCINI CAMILLO. Io mi dichiaro pago di queste spiegazioni rispetto alla prima parte dell'articolo 3. Ma c'è poi l'ultima parte che dice: « Può anche essere ordinata con decreto reale una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere da compiersi a cura del tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera ».

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. C'è l'autorità giudiziaria. Che garanzia vuole di più?

MANCINI CAMILLO. Dunque è il tribunale che fa la revisione...

PRESIDENTE. Pare che l'onorevole Mancini insista; vuol dire che verremo ai voti.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Permetta, onorevole Presidente, io vorrei anche il voto dell'onorevole Mancini a questa legge che non è mia. Ma quali garanzie maggiori vuole l'onorevole Mancini dell'intervento dell'autorità giudiziaria? Io proprio non trovo nessuna ragione per non pregarlo di desistere dalla sua opposizione anche su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Camillo Mancini, insiste nelle sue proposte?

MANCINI CAMILLO. Mi rimetto a quello che vuole l'onorevole ministro di agricoltura.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 3 così come è stato letto.

(È approvato).

Art. 4.

Le Camere di commercio e industria hanno per iscopo di rappresentare, presso il Governo, gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto, e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo, in armonia con quelli generali economici della nazione.

(È approvato).

Art. 5.

Le Camere di commercio e industria hanno le attribuzioni seguenti, oltre quelle che sono o possono essere loro deferite da leggi e decreti speciali:

a) studiano, sia d'iniziativa propria, sia su richiesta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, qualsiasi questione attinente allo scopo di cui al precedente articolo, per presentare proposte, circa i mezzi più idonei a raggiungere lo scopo stesso;

b) raccolgono, anche a richiesta del Ministero predetto, e forniscono ad esso notizie e dati statistici sulle condizioni del commercio e dell'industria nel proprio distretto;

c) danno alle altre autorità governative le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di competenza delle Camere;

d) compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia, indicando la de-